CAMERA DEI DEPUTATI N. 1413-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **RICCIO STEFANO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOZZI CONDIVI e RICCIO PIETRO

Presentata il 21 dicembre 1972

—

Modificazione dell'articolo 113, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge elettorale per la Camera dei deputati, testo unico del 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 113, ultimo comma, così suona: « Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'articolo 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ».

Tale norma che risale al 1948 poteva avere un senso allora, quando, dopo il duro periodo di sospensione delle attività democratiche, dopo i duri sconvolgimenti della occupazione, della lotta per la Liberazione e delle lotte fratricide, si intendeva fermamente difendere quelle operazioni elettorali che dovevano provvedere alla costituzione delle prime rappresentanze democratiche. Ma ora – dopo lunga esperienza e dopo che il sistema democratico si è saldamente affermato – tali dure deroghe ai principi dei procedimenti penali non sembrano più necessarie, anzi si rappresentano talvolta inique e controproducenti, specie nei confronti dei giovani.

Ecco perché il proponente della proposta di legge n. 1413, onorevole Tozzi Condivi, ha

chiesto che tale norma venisse modificata, attenuata. Come espone nella relazione, a tanto è stato spinto anche perché il Parlamento ha approvato ultimamente delle norme che consentono la concessione della libertà anche quando il mandato di cattura è dichiarato obbligatorio. Accennava anche, il presentatore, ad una possibile incostituzionalità della norma perché con essa, per alcuni cittadini si negano dei principi che si applicano invece in favore di altri.

Giunta la proposta dinanzi alla Commissione affari costituzionali, nonostante da taluno si sia contestato che l'oggetto disciplinato dalla presente proposta di legge possa farsi rientrare nella « materia elettorale », per la quale è da escludere, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, il ricorso alla procedura per Commissione deliberante, si è preferito, ad evitare possibili ritardi ed eventuali contestazioni, approntare direttamente la relazione per l'Assemblea e seguire il procedimento ordinario.

La Commissione, alla unanimità, ha riconosciuto la fondatezza del progetto ma ha anche ritenuto che le limitazioni che il proponente aveva poste potessero essere argomento di discussioni e di incertezze in sede di applicazione, oltre che costituire novità normativa. Si è proposto, pertanto, di adottare un nuovo testo nel quale molto più semplicemente si stabilisce l'abrogazione di tutto l'ultimo comma del citato articolo 113. Il giudice, infatti, potrà avvalersi sempre della discrezionalità che le norme penali gli consentono.

Lo stesso proponente ha accettato l'emendamento il cui accoglimento comporta anche la modifica del titolo nel senso di sostituire al termine di « modificazione » quello di « abrogazione ». La proposta così modificata è stata approvata all'unanimità.

Al sottoscritto non resta che concordare e chiedere a voi, onorevoli colleghi, l'approvazione della proposta così come modificata.

RICCIO STEFANO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Modificazione dell'articolo 113, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati.

ARTICOLO UNICO.

All'ultimo comma dell'articolo 113 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto dopo le parole: « non sono applicabili », l'inciso: « esclusi i casi di particolare lievità e di età giovanile del colpevole ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

Abrogazione dell'articolo 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati.

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, è abrogato.